

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4715

## PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del deputato CAMPA

Modifiche alla legge 4 ottobre 1986, n. 652, recante autorizzazione a cedere ai soci della cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti e al comune di Venezia il compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito in Venezia, sezione di Burano, località Punta Sabbioni-Cavallino

Presentata il 18 febbraio 2004

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge mira ad estendere le disposizioni della legge 4 ottobre 1986, n. 652, che autorizza a cedere ai soci della cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti e al comune di Venezia, il compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito in Venezia, sezione di Burano, località Punta Sabbioni-Cavallino, anche ad un'area confinante di circa 900 ettari di terreni in grandissima parte agricoli, i cui occupanti si sono riuniti nella cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni. Questa integrazione, prevista dalla presente proposta di legge, permette:

a) al comune di Cavallino Treporti di acquisire a Punta Sabbioni un'area di circa 5 ettari per realizzare il *terminal* per l'accesso alla città di Venezia;

b) al comune di Cavallino Treporti di acquisire le caserme e le batterie militari per riutilizzarle e inserirle in un progetto storico-culturale;

c) di ridurre dal 2 all'1 per cento semestrale l'onere (una specie di canone di affitto annuo) a carico degli acquirenti di terreni. Dal 1987 tale onere, che oggi ha raggiunto il 68 per cento viene aggiunto al valore di acquisto dei terreni e dei fabbricati;

d) di ridurre, in ipotesi di rateazione del pagamento del prezzo, il tasso di interesse al tasso ufficiale di sconto;

e) di prevedere, per la cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni, l'opzione di acquistare con un unico atto ed a condizioni migliori (40 per cento di sconto sull'intero prezzo), tutto il compendio dei 90 ettari, ad esclusione delle aree da cedere gratuitamente al comune di Cavallino Treporti (l'articolo 3, comma 8, del decreto-legge n. 351 del 2001, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, e successive modificazioni, prevede lo sconto del 30 per cento per l'acquisto individuale di piccoli appezzamenti);

f) di completare l'elenco dei soggetti assegnatari dei terreni inserendo, oltre ai soci, ai loro eredi e ai congiunti, anche i parenti in linea retta;

g) di precisare con maggiore certezza la definizione di suolo coperto.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Al titolo della legge 4 ottobre 1986, n. 652, dopo le parole: « coltivatori diretti di Treporti » sono inserite le seguenti: « , ai soci della cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni a responsabilità limitata o in alternativa direttamente alla stessa », e la parola: « Venezia » è sostituita dalla seguente: « Cavallino Treporti ».

## ART. 2.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 652, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « L'Amministrazione finanziaria, sempre in deroga all'articolo 10 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, è altresì autorizzata a vendere, a trattativa privata, ai soci della cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni a responsabilità limitata, i lotti di cui risultino assegnatari prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, costituiti da terreni e fabbricati su di essi insistenti e facenti parte del compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito nel comune di Cavallino Treporti, in località Punta Sabbioni, esteso ettari 80,1363 circa, riportato in catasto ai fogli 36, 53, 56, 57 e 58, sezione di Burano, e delimitato dai seguenti confini: a nord proprietà privata di terzi, ad est proprietà privata di terzi, a sud con l'area di cui al primo periodo del presente comma, ad ovest lungo mare San Felice, come indicato nella planimetria allegata alla presente legge ».

## ART. 3.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 4 ottobre 1986, n. 652, come modi-

ficato dall'articolo 1 della presente legge, è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* In alternativa a quanto disposto dal comma 1, l'Amministrazione finanziaria è autorizzata a cedere a trattativa privata alla cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni a responsabilità limitata l'intero compendio di cui al medesimo comma 1, terzo periodo, ad esclusione delle aree da cedere a titolo gratuito al comune di Cavallino Treporti ai sensi dell'articolo 3 ».

ART. 4.

1. Al comma 1, alinea, dell'articolo 2 della legge 4 ottobre 1986, n. 652, le parole: « dall'ufficio tecnico erariale » sono sostituite dalle seguenti: « dall'agenzia del demanio, filiale di Venezia ».

ART. 5.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge 4 ottobre 1986, n. 652, è inserito il seguente:

« *2-bis.* Per suolo coperto da costruzione di non facile sgombero si deve intendere la superficie non superiore al doppio di quella coperta dai fabbricati ».

ART. 6.

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 4 ottobre 1986, n. 652, le parole: « misura del due per cento » sono sostituite dalle seguenti: « misura dell'uno per cento ».

ART. 7.

1. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge 4 ottobre 1986, n. 652, le parole: « nella misura del dodici per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura massima del tasso ufficiale di sconto ».

## ART. 8.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della legge 4 ottobre 1986, n. 652, sono inseriti i seguenti:

« *5-bis*. Qualora il compendio delimitato dalla planimetria allegata alla presente legge, ad esclusione delle aree di cui all'articolo 1, comma *1-bis*, sia interamente ceduto alla cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni a responsabilità limitata, il prezzo del compendio, determinato ai sensi del presente articolo, è ridotto del 40 per cento del valore stabilito.

*5-ter*. La cooperativa di cui al comma *5-bis* può esercitare l'opzione per l'acquisto diretto dell'intero compendio entro il termine inderogabile di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La cooperativa, all'atto del deposito della domanda irrevocabile di esercizio dell'opzione all'acquisto dell'intero compendio, deve versare in acconto la somma pari al 25 per cento del valore determinato. L'amministrazione finanziaria può accettare la domanda di acquisto entro il termine massimo di 180 giorni dalla data del deposito. Ai soci insediati sui fondi che non fanno domanda di acquisto è applicato un canone di affitto secondo la utilizzazione dei fondi. A coloro che sono imprenditori agricoli a titolo principale, si applicano le disposizioni previste dalla legge 3 maggio 1982, n. 203.

*5-quater*. In ipotesi di vendita diretta del compendio alla cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni a responsabilità limitata, le imposte di registro, catastali e ipotecarie sono applicate in misura fissa ».

## ART. 9.

1. All'articolo 2, comma 6, della legge 4 ottobre 1986, n. 652, dopo le parole: « loro eredi e congiunti » sono inserite le seguenti: « nonché parenti in linea retta ».

## ART. 10.


1. All'articolo 3, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 652, le parole: « comune di Venezia » sono sostituite dalle seguenti: « comune di Cavallino Treporti » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché parcheggi e attrezzature di interesse collettivo, a esclusione dei fabbricati realizzati dagli occupanti ».

## ART. 11.

1. La planimetria allegata alla legge 4 ottobre 1986, n. 652, è sostituita dalla planimetria di cui all'allegato 1 alla presente legge.

ALLEGATO 1  
(articolo 11)

«PLANIMETRIA (articolo 1)



».

€ 0,30



\*14PDL0074220\*